

DECISIONE (UE) 2023/2751 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 33ª sessione dell'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale in merito all'adozione di modifiche degli orientamenti sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza, degli orientamenti nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni, dell'elenco non esaustivo degli obblighi per gli strumenti interessati dal codice per l'applicazione degli strumenti IMO e delle linee guida per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l'ambiente marino e la salute umana.
- (2) Nel corso della sua 33ª sessione, che si terrà dal 27 novembre al 6 dicembre 2023 («A 33»), l'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe adottare gli orientamenti nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni (HSSC) del 2023, («orientamenti per le visite nell'ambito dell'HSSC del 2023») basati sulle modifiche degli orientamenti per le visite nell'ambito dell'HSSC del 2021, contenuti nella risoluzione A.1156(32) dell'assemblea dell'IMO, nonché adottare le versioni modificate degli orientamenti sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza («orientamenti rivisti sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza»), dell'elenco non esaustivo degli obblighi per gli strumenti interessati dal codice per l'applicazione degli strumenti IMO («elenco non esaustivo degli obblighi per gli strumenti pertinenti al codice III del 2023») e delle linee guida per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza (*International Safety Management – ISM*) («linee guida del 2023 per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice ISM»).
- (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della A 33, in quanto gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, nello specifico sulla direttiva 2002/59/CE ⁽¹⁾, sul regolamento (CE) n. 336/2006 ⁽²⁾, sul regolamento (CE) n. 391/2009 ⁽³⁾ e sulla direttiva n. 2009/21/CE ⁽⁴⁾.
- (4) L'Unione dovrebbe sostenere l'adozione degli orientamenti rivisti sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza al fine di fornire un quadro chiaro per gestire in modo coerente e armonizzato le navi in cerca di un luogo di rifugio.
- (5) L'Unione dovrebbe sostenere l'adozione degli orientamenti per le visite nell'ambito dell'HSSC del 2023, e la revoca degli orientamenti per le visite nell'ambito dell'HSSC del 2021, nonché l'adozione dell'elenco non esaustivo degli obblighi per gli strumenti pertinenti al codice III del 2023, poiché ciò garantirà che restino aggiornati.
- (6) L'Unione dovrebbe sostenere l'adozione delle linee guida del 2023 per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice ISM al fine di elaborare orientamenti per le valutazioni e le applicazioni di audit a distanza.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132).

